

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 12 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Vice Presidente; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Tommaso Gramiccia, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Gaetano Tornatore, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) **RECLAMO N. 54 DEL SIG. FEDELI ANGELO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FEDELI MANUEL (12.12.1994 MATR. F.I.G.C. 6787634) IN FAVORE DELLA A.S.D. SAN DONATO PONTINO.**

Ordinanza.

- 2) **RECLAMO N. 55 DELLA SOCIETÀ S.S. EBOLITANA 1925 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL CALCIATORE DE PASCALE MAURIZIO DEPOSITATO PRESSO LA L.I.C.P. IN DATA 20.10.2011 ED AVENTE DECORRENZA 23.9.2011.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICHIESTE DI GIUDIZIO N. 71 - 73 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MODICA CALCIO DEI CALCIATORI FILICETTI GIANLUCA (27/11/1977 MATR. F.I.G.C. 3035703) E STRANO GIOVANNI LUCA (12/08/1983 MATR. F.I.G.C. 3287950).**

La Commissione Tesseramenti dichiara valido ed efficace il tesseramento (trasferimento definitivo) dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Giovanni Luca in favore della società A.S.D. Modica Calcio, entrambi datati 01.12.2011.

- 4) **RECLAMO N. 74 DELLA SOCIETÀ ASD UNIPOMEZIA TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) DEL CALCIATORE MARIUS TRAIAN PITIGOI (31.5.1988, MATR. F.I.G.C.5851691) TESSERATO DELLA SOCIETÀ A.S.D. AIRONE ARDEA.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICHIESTA DI GIUDIZIO N.75 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LONGOBARDI GIOVANNI (9.7.1982 MATR. F.I.G.C. N° 3268376) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ NUOVA COSENZA CALCIO SPA.**

La Commissione Tesseramenti dichiara efficace e valido il tesseramento (aggiornamento di posizione) del calciatore Longobardi Giovanni in favore della società Nuova Cosenza Calcio s.r.l. datato 17.12.2011.

- 6) **RECLAMO N. 78 DELLA SOCIETÀ INSUBRIA CALCIO ASD AVVERSO IL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) DEL CALCIATORE BROGGINI MATTIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SOMMESE CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 7) **RECLAMO N. 79 DELLA SOCIETÀ INSUBRIA CALCIO ASD AVVERSO IL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) DEL CALCIATORE CATENA FABIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SOMMESE CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) **RECLAMO N. 80 DELLA SOCIETÀ INSUBRIA CALCIO ASD AVVERSO IL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) DEL CALCIATORE ITALIANO MICHELE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SOMMESE CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9) **RECLAMO N. 81 DELLA SOCIETÀ INSUBRIA CALCIO ASD AVVERSO IL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) DEL CALCIATORE MOROSI MATTIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SOMMESE CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 10)RECLAMO N. 82 DELLA SOCIETÀ INSUBRIA CALCIO ASD AVVERSO IL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) DEL CALCIATORE PALMIERI DANIELE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SOMMESE CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 11)RECLAMO N. 83 DEL SIG. GAETANO ROMANO (16.05.1974 MATR. F.I.G.C. 2710534) AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DALLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS CARANO A.S.D.. LISTA SUPPLETIVA STAG. SPORT. 2011-2012 – C.R. CAMPANIA.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo del sig. Gaetano Romano.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 12)RECLAMO N. 72 DELLA SOCIETÀ A.S.D. FONTANAFREDDA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE MICHELON ALBERTO (9.4.1984, MATR F.I.G.C. 4066417) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS ROVEREDO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 13)RECLAMO N. 77 DEL SIG. MONGARDI FEDERICO (13.08.1993 MATR. F.I.G.C. 4050059) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) IN FAVORE DELLA S.S. IMOLESE CALCIO 1919.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 14)RECLAMO N. 76 DEL SIG. MAURI ENRICO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. (LISTA SUPPLETIVA STAG. SPORT. 2011-2012) DEL CALCIATORE MAURI RICCARDO (27.02.1997 MATR. F.I.G.C. 4981328) TESSERATO DELLA SOCIETÀ APD FILADELFIA MONCALIERI.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo del sig. Mauri Enrico.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 15)RECLAMO N. 84 DELLA SOCIETÀ A.S.D. FERROVIA CALCIO SCAFATI TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DELLA LISTA DI SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F.. LISTA SUPPLETIVA STAG. SPORT. 2011-2012.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo della società A.S.D. Ferrovia Calcio Scafati.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 12 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete